

Circolare del Ministero dell'Interno n. 15 del 16 febbraio 1952

Oggetto: Prevenzione incendi nei magazzini generali delle concessioni speciali di coltivazione tabacchi e nei locali di cura a fuoco diretto ed indiretto.

Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza si trascrive qui di seguito la nota che la Direzione generale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha diretto a tutte le Direzioni compartimentali coltivazione tabacchi:

"Da parte del Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi - è stata interessata questa Amministrazione perchè, nelle eventuali costruzioni ex novo di magazzini generali e locali di cura, da parte di ditte concessionarie, vengano preventivamente sentiti i Comandi Vigili del Fuoco competenti per territorio, onde questi possano prescrivere l'adozione di quei particolari provvedimenti di carattere costruttivo e strutturale atti a conferire alle installazioni un grado di sicurezza corrispondente ai pericoli d'incendio. Anche per i magazzini e locali esistenti la predetta Direzione generale riterrebbe opportuno che venissero eseguite delle visite tecniche da parte dei Comandi stessi, per le prescrizioni del caso.

Quest'Amministrazione, come già è stato fatto presente alla citata Direzione generale, conviene in linea di massima sull'iniziativa, ma si ritiene opportuno avvertire che è stato altresì precisato che, per quanto riguarda le costruzioni già esistenti adibite alla cura ed alla lavorazione dei tabacchi, le installazioni antincendio dovrebbero limitarsi ad opere di esclusiva necessità e possibilmente non eccessivamente onerose, onde evitare particolari condizioni di disagio dei concessionari che tornerebbero, in definitiva, a danno del Monopolio.

Infine, per aderire ai desiderata della più volte citata Direzione generale, si autorizzano le Direzioni compartimentali a fornire ai Comandi Vigili del Fuoco, che ne fanno richiesta, l'elenco delle ditte concessionarie che rientrano nella giurisdizione dei Comandi stessi.

Per quanto si riferisce ai complessi già esistenti, di cui al 2° e 3° capoverso della nota sopra trascritta, si ritiene opportuno chiarire che, nei casi in cui possa essere raggiunto un sufficiente grado di sicurezza soltanto con opere di una certa entità, queste potranno anche essere richieste, tenendo presente la potenzialità economica dell'Azienda e con l'intesa che la loro esecuzione verrà ripartita in più esercizi finanziari, dando carattere di precedenza a quelle di preminente necessità n. 79 - n. 102.